



## COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di TARANTO

### COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel 099675254 FAX 0999701059 pm@comune.maruggio.ta.it

ORDINANZA N. 34 DEL 15.07.2016

OGGETTO: Disciplina ed Istituzione della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico. Disciplina ed Istituzione della zona pedonale urbana in Piazzale Italia.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 165 del 17.07.2015 avente ad oggetto: “**realizzazione di n. 2 ztl e integrazione del sistema di videosorveglianza.**”, a seguito della quale Il Responsabile della Polizia Locale ha adottato tutti gli atti amministrativi necessari finalizzati alla realizzazione delle ZTL con varchi elettronici;

VISTA la delibera di G.C. n. 74 del 29.03.2016 avente ad oggetto “**istituzione di tre zone a traffico limitato nell'abitato di Maruggio e Campomarino**”;

PREMESSO che la disciplina della Zona a Traffico Limitato nel centro storico è in vigore dal 2010, istituita con ordinanza n. 33 del 10.05.2010 ed è stata progressivamente aggiornata in termini di estensione e modalità di attuazione e che con la presente s'intende dotare la stessa di varco elettronico per il controllo elettronico degli accessi;

PREMESSO che la disciplina della Zona a Traffico Limitato in Piazzale Italia Campomarino è stata disciplinata con ordinanza n. 30 del 23.06.1995;

VISTA l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 3602 del 15.06.2016 con la quale viene autorizzata l'installazione e l'esercizio di un impianto per la rilevazione degli accessi alla zona a traffico limitato del centro storico della città, in corrispondenza del varco di Via Umberto I intersezione con Piazza S.Giovanni;

CHE con nota esplicativa prot. 4002 del 01.07.2016 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha evidenziato che, limitatamente alla zona a traffico limitato di Campomarino di Maruggio vista la presenza di una limitrofa area pedonale, ~~sta~~ più corretto istituire un'unica area pedonale che racchiuda l'intera area di Piazzale Italia e che per il controllo degli accessi alle aree pedonali, non è previsto alcun regime autorizzativo di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 250 del 22 Giugno 1999;

CHE la stessa nota evidenzia che l'art. 201 del CDS, modificato dalla legge n. 120/2010, art. 1-bis, lettera g) prevede che la contestazione immediata non è necessaria nel caso in cui la rilevazione degli accessi dei veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, avvenga attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133/bis della Legge n. 127/1997;

VISTA la delibera di G.C. n. 158 del 08.07.2016 con la quale, a parziale modifica della precedente delibera di G.C. n. 74/2016 ha disposto: “ la delimitazione dell'area pedonale urbana in Piazzale Italia loc. Campomarino di Maruggio con estensione identica a quella già indicata nell'attuale configurazione quale Z.T.L.;

CONSIDERATO che sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dei due varchi per il controllo elettronico degli accessi alla ZTL, in Via Umberto I e per il controllo elettronico degli accessi alla zona pedonale in Piazzale

Italia;

**RITENUTO** utile riunire in un unico provvedimento, sostitutivo di tutti i precedenti, la disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, anche in funzione del conseguimento dell'obiettivo della semplificazione degli atti amministrativi unitamente alla nuova istituzione della zona pedonale in Piazzale Italia in sostituzione della Z.T.L.;

**VISTO** Il regolamento per il rilascio dei pass nelle Z.T.L. approvato con delibera di C.C. n. 12 del 14.04.2016;

**VISTI:**

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Responsabile del Servizio ;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 ed al relativo Regolamento di esecuzione;

#### **ORDINA**

la revoca delle ordinanze nn. 30 del 23.06.1995 e 33 del 10.05.2010;

**L'istituzione immediata di una Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Maruggio dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni e precisamente nelle seguente Vie:**

- Via Umberto I, Via Tommaso del Bene, Via Carlo Alberto, Via Castromediano, Via Regina Elena, Via San Pietro, Vico S. Pietro, Via Longo, Via Verdi, Via Chigi, Via Cancellieri, come da mappa allegata;

**L'istituzione immediata di un'area pedonale dal 01 Giugno al 30 Settembre dalle ore 00:00 alle 24:00 di ogni anno in Piazzale Italia in sostituzione alla Z.T.L. già istituita con ordinanza n. 30 del 23.06.1995 ed ad integrazione con l'area pedonale già esistente che sarà dettagliatamente circoscritta ed indicata con segnaletica verticale come da mappa allegata;**

1. è quindi vietata la circolazione e la sosta di ogni tipo di veicolo a motore nelle suddette aree.

2. dai suddetti divieti di circolazione saranno esclusi:

- a) **I residenti** nelle suddette vie avranno il diritto di un pass di transito per ogni auto di proprietà, per consentire le operazioni di carico e scarico bagagli alle seguenti condizioni:
  - Il cittadino dovrà avere la residenza anagrafica nell'ambito di cui all'art.1;
  - Il veicolo potrà essere destinato per uso proprio o per uso terzi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li;
  - I residenti, inoltre, avranno titolo ad un numero di pass per ciclomotori o motocicli di proprietà;
- b) **I dimoranti e proprietari di immobili non residenti** avranno titolo ad un pass di transito per consentire le operazioni di carico e scarico bagagli, nonché di un pass per ciclomotori o motocicli;
- c) **I veicoli destinati a servizi di pubblica utilità** (veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana, veicolo al servizio di corteo funebre, medici in visita domiciliare, veicolo al servizio degli sposi), **di polizia, nonché i veicoli destinati al trasporto di persone invalide** purché muniti di apposito contrassegno (agli stessi viene consentita la sosta negli appositi spazi) ovvero persone che necessitano di accompagnamento con esclusione della sosta;
- d) **Veicoli destinati al trasporto di merci, per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico, limitatamente alle seguenti fasce orarie: dalle 07:00 alle 10:00 - dalle 14:00 alle 16:00;**
- e) I veicoli nei casi in cui è prevista o indispensabile la sosta temporanea, la stessa deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni e/o allo svolgimento delle mansioni. Durante la sosta i veicoli non devono mai arrecare intralcio e, nei casi previsti, deve essere esposto, in modo ben visibile dall'esterno, nella parte anteriore del veicolo, il contrassegno previsto;
- f) I veicoli devono essere condotti con la massima cautela ed i conducenti hanno l'obbligo di documentare, a richiesta degli operatori di polizia, i motivi che giustificano il transito.

4. **Transito proprietari di garage:**

- **chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di aree private adibite a parcheggio o garage** all'interno della Z.T.L. potrà avere un numero di pass di solo transito pari agli automezzi ricoverabili in esse. Il Comando di P.M. verificherà la rispondenza dei luoghi all'istanza presentata.

5. **Sosta residenti:**

- **Gli eventuali stalli di sosta che saranno individuati nella ZTL e nell'area pedonale** saranno destinati alla sosta dei veicoli autorizzati dei proprietari residenti in tale via che ne faranno

richiesta, la sosta non autorizzata fuori o entro gli spazi contrassegnati è prevista la rimozione coatta;

6. Per le attività commerciali, artigianali e gli studi professionali ubicati nella ZTL potranno richiedere un pass che consentirà l'accesso per le operazioni connesse all'attività di solo carico e scarico;
7. Per il rilascio del contrassegno di transito e/o sosta si dovrà presentare apposita dichiarazione in carta semplice presso il Comando di P.L. così come previsto dal Regolamento per il rilascio del pass nella Z.T.L. che si estende anche alla zona pedonale. Il Comando di P.L. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'A.G. per quelle risultanti mendaci. Il contrassegno è strettamente legato al veicolo e dovrà essere esposto in modo visibile e controllabile dagli organi di polizia. E' vietata qualsiasi riproduzione del pass ed ogni abuso verrà perseguito a norma dell'art.482 del C.P.;
8. di consentire l'accesso alla Zona a Traffico Limitato, senza rilascio di apposito contrassegno ma con obbligo di registrazione del numero di targa, anche a posteriori **entro le 48 ore successive al transito**, presso il Comando di P.L. o anche successivamente in caso di giustificato motivo, alle indicate categorie di veicoli. La registrazione dei dati dovrà essere effettuata secondo le modalità definite dall'ufficio di P.L.. E' ammessa la sosta negli spazi consentiti o la possibilità di sola fermata nei limiti previsti dal Codice della Strada;
9. nel caso in cui il transito, per necessità urgenti e non programmabili, avvenisse con veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato il contrassegno di cui al precedente punto 5, lo stesso sarà consentito esclusivamente a fronte della dimostrazione del titolo e con regolarizzazione dell'avvenuto transito entro le quarantotto ore successive al passaggio o anche successivamente in caso di giustificato motivo e secondo le modalità fissate nel "Disciplinare per il rilascio dei contrassegni della Zona a Traffico Limitato";
10. i contrassegni, anche quelli permanenti già rilasciati, attualmente in vigore e recanti il timbro di validazione della Polizia Locale, sono validi fino al persistere delle condizioni previste per il rilascio, senza obbligo di rinnovo salvo non sussistano variazioni nella sussistenza del titolo autorizzativo;

L'allegato I costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Fatte salve le sanzioni per le violazioni previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, incluse le disposizioni di legge, incluse le disposizioni penali, l'omessa comunicazione nei termini prescritti dalla perdita o variazione dei requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, l'omessa restituzione nei termini previsti del contrassegno quando richiesto, l'utilizzo improprio del contrassegno, l'omessa esposizione del contrassegno in originale o l'utilizzo di fotocopie, e le altre violazioni alla presente ordinanza determineranno a carico dell'intestatario una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Puglia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, contro le modalità di applicazione della segnaletica, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MARCIA

Ten. Luigi M...



